



UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA *SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI* - *Direttore: Ing. Maurizio Lorenzi*

Unità Operativa Semplice *SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI* - *Responsabile: Ing. Alessandro Manganotti*

Borgo Roma - P.le L.A. Scuro 10 - 37134 Verona - Tel. 045 812 6530 - Fax 045 812 6560

e-mail: sistemi.informativi@aovr.veneto.it - PEC: sistemi.informativi.aovr@pecveneto.it

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

FORNITURA DI 500 LETTORI BARCODE WIRELESS SANIFICABILI

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023

CIG: A003646A81

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Alessandro Manganotti
(F.to digitalmente)



Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di n. 500 lettori barcode wireless sanificabili.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE MINIME DEL LETTORE BARCODE WIRELESS SANIFICABILE:

Peso: Inf. 100 gr.

Distanza di lettura: max 390 mm

Letture 1D e 2D e minimo 4 punti per definizione area e puntatore centrale

Indicatori di corretta lettura: segnale corretta lettura proiettato sul codice, suono e vibrazione

Interfaccia di comunicazione: Bluetooth 4.0

Tipo batteria: Lithium – Ion minimo 700 mAh

Resistenza alla caduta: 1,5 m (IEC 68-2-32 Test ED)

Materiale: plastica conforme a norma ISO22196

Garanzia: 3 anni

Completo di alimentatore, base per ricarica e presa USB

Il lettore deve poter essere sanificato con almeno una delle seguenti molecole attive:

1. Ipoclorito di Sodio: La soluzione di pulizia deve contenere Ipoclorito di Sodio con una concentrazione di cloro attivo disponibile non inferiore a 1.000 ppm;
2. Clorexidina Digluconato + Alcool Isopropilico (salviette);
3. Schiuma Pronta all'Uso di Perossido di Idrogeno Potenziato: La schiuma utilizzata per la pulizia e la disinfezione deve contenere perossido di idrogeno potenziato con una concentrazione compresa tra 1 g/100 e 1,5 g/100.

Art. 3

Valore presunto della fornitura

L'importo stimato dell'appalto è pari a Euro 180.000,00 (centottantamila,00) oltre I.V.A 22%.

Art. 4

Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche di cui ai capoversi precedenti non possono superare, nel complesso, la soglia di cui all'art. 14 del D.l.gs n. 36/2023

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione quando per necessità sopravvenute sia necessaria la fornitura di lettori barcode analoghi a quelli oggetto dell'appalto, nella misura strettamente necessaria e comunque per un importo totale non superiore a € 30.000,00 oltre I.V.A.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente qualora non consegna, anche solo parzialmente, i beni oggetto di contratto nei termini previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento.

Art. 5

Termini di esecuzione della prestazione

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare i 500 lettori barcode wireless sanificabili oggetto del contratto entro e non oltre i seguenti termini:

- 100 lettori entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna anticipata di cui all'articolo 50 comma 6 del D. Lgs 36/2023;
- 400 lettori entro 60 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna anticipata di cui all'articolo 50 comma 6 del D. Lgs 36/2023.

Art. 6

Criterio di Aggiudicazione

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, utilizzando il criterio del prezzo più basso, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del "Nuovo Codice".

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".

Art. 7

Garanzia definitiva

Conformemente a quanto stabilito agli artt. 53 e 117 del D. lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. lgs n. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 8

Imballo, confezione e trasporto

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto. I confezionamenti primari e secondari devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

In ogni caso l'AOU Verona non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Art. 9

Verifica di qualità della fornitura

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il magazzino ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione con presa in carico di beni e successiva installazione, non esonera il fornitore dalla responsabilità di eventuali vizi e difetti non rilevati e non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità operative.

L'AOUI Verona si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con la documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico del fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore in tal caso dovrà a propria cura e spese provvedere alla sostituzione dei prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

I prodotti risultati a seguito di verifica difettati, viziati o non idonei (anche se tolti dagli imballaggi originali) saranno tenuti a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione di richiesta reso.

In caso di reiterata verifica di avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., previa comunicazione scritta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale ricevente, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta alla loro sostituzione.

Art. 10

Penali e controversie

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs n. 36/2023 è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 212, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva al tribunale ordinario competente presso il Foro di Verona. È esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 11

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento avverrà in due rate:

- Il primo acconto, di importo pari alla somma contrattuale da riconoscersi per il numero di barcode consegnati, dopo che saranno stati consegnati i primi 100 lettori barcode;
- Il saldo, di importo pari alla somma contrattuale da riconoscersi per il numero di barcode consegnati, dopo che saranno stati consegnati i rimanenti 400 lettori barcode.
- Le fatture devono indicare **esplicito riferimento al documento di trasporto, al numero dell'ordine e al n. CIG**, nonché dell'esatto numero di lettori barcode consegnati, con indicazione del relativo codice prodotto.

L'AOUI Verona sarà obbligata a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi alla piattaforma ministeriale NSO.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture emesse a partire dal 31 marzo 2015 devono essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità, questa Amministrazione ha definito i propri uffici predisposti al ricevimento delle fatture elettroniche, abbinati ad un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Si fornisce un ulteriore dettaglio delle informazioni riferibili alla scrivente Azienda necessarie per l'invio della fattura elettronica:

Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona

Codice Fiscale e Partita IVA: 03901420236

Indirizzo PEC: protocollo.aovr.pecveneto.it

Codice IPA: **aoui_ve**

Codice Univoco Ufficio: **UCUMN0** (UOS Servizio Sistemi Informativi)

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione di fornitura da parte del DEC.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato come D. Lgs. 192/2012, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" Solit Pavment. Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa, inoltre, che l'AOUI ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3 comma 1 del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

Art. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le ditte appaltatrici, subappaltatrici e sub contraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a.

Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

I medesimi soggetti dovranno comunicare al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli appaltatori dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si riserva pertanto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e la Prefettura — ufficio del Governo territorialmente competente.

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Art. 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs.196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 facendo presente che i dati personali forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara saranno raccolti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

I dati di contatto sono rinvenibili nei documenti di gara o di contratto.

1. Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il quale è contattabile al seguente indirizzo email: rdp@aovr.veneto.it

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali dell'interessato saranno trattati per le seguenti finalità:

- Dare esecuzione a un contratto di cui l'interessato è parte oppure a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par.1,lett.b), GDPR);
- Eseguire verifiche e controlli in adempimento a obblighi di legge rilevanti nel campo dei contratti pubblici, o comunque adempiere obblighi legali di derivazione nazionale o comunitaria (art. 6, par.1, lett.c), GDPR, art. 10, GDPR, in relazione all'art. 2-octies del D.lgs. 30.03.2003, n. 196 e ss. mm., per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati);
- Gestire l'eventuale contenzioso (art. 6, par.1,lett. b), GDPR;
- Gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore (art. 6, par.1, lett. b), GDPR);

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

3. Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere

comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software

(nell'amministrazione di tali procedure).

4. Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud che prevedono il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46, GDPR.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto stesso, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti, o secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto.

6. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è dovuto per l'adempimento di obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di prendere parte alla procedura di selezione del contraente o di concludere/dare esecuzione al contratto o agli adempimenti correlati.

7. Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali che lo riguardano e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti. I diritti sopra indicati possono essere esercitati inviando una PEC all'indirizzo: protocollo.aovr@pecveneto.it, oppure una e-mail all'indirizzo: ufficio.protocollo@aovr.veneto.it

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Alessandro Manganotti

(F.to digitalmente)